CAPITOLO I

PROFILI GENERALI DELLA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

SOMMARIO: 1. Premessa storica. - 1.1. La teoria di Jhering. - 1.2. Le teorie successive. - 1.3. L'accoglimento della responsabilità per culpa in contrahendo in Italia. - 2. Ambito di applicazione: i tre casi individuati dalla dottrina. - 2.1. Responsabilità precontrattuale in caso di mancata conclusione del contratto. - 2.2. Responsabilità precontrattuale in caso di conclusione di un contratto invalido o inefficace. - 2.3. Responsabilità precontrattuale in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace, ma non conveniente o meno conveniente di quanto sperato.

1. Premessa storica.

L'art. 1337 c.c. dispone che "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede". La norma, rispondente all'esigenza di tutelare il contraente danneggiato dal comportamento disonesto o scorretto dell'altra parte durante la fase precontrattuale, rappresenta il punto finale di un lungo percorso storico che affonda le proprie radici nel diritto romano¹.

Nel periodo romano classico, infatti, si puniva solo il *dolus in contrahendo* tramite l'*actio doli*²; rimase isolata, invece, l'opinione secondo cui nei *iudicia bonei fidei* potesse essere accordata l'*actio ex contractu* a chi avesse subito un danno causato dal contegno sleale altrui durante le trattative³. Successivamente, grazie a Giustiniano, la responsabilità derivante da comportamenti scorretti mantenuti durante la fase precontrattuale fu sanzionata dall'*actio ex contractu* e non più

¹ F. BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, Milano, 1963, p. 1. (Benatti, "La responsabilità precontrattuale", 1963)

² K. HELDRICH, Das Verschulden beim Vertragsabschluss im klassischen romischen Recht und in der spateren Rechtsentwicklung, Leipzig, 1924, pp. 3 e 40, in F. BENATTI, op. loc. cit. p. 2. (Heldrich, 1924)

³ W. KUNKEL, rec. a HELDRICH, in *Zeitschrift der Savigny-stiftung*, 46, 1926, p.433, in F. BENATTI, op. loc. cit. p. 2. (Kunkel, 1926)

dall'actio doli⁴; la prima veniva concessa anche nell'ipotesi di nullità del contratto: "licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur" (D. 18, 1, 62, 1).

Differenti possono essere i motivi che portarono i compilatori ad ammettere la sussistenza di un'*actio ex empto* nonostante "*emptio non teneat*"; probabilmente essi erano fortemente convinti che la regola della buona fede contrattuale dovesse essere rispettata anche nella fase propria delle trattative ma, essendo ancora al centro del sistema classico di tipicità delle azioni, l'unico mezzo a loro risultante per proteggere il danneggiato dalla condotta riprovevole dell'altra parte, era accordarle l'azione del corrispondente contratto, anche se, in realtà, non concluso⁵. La tutela prevista nel diritto romano nei confronti della parte danneggiata dall'agire scorretto della controparte, nel corso delle trattative, era incompleta e limitata ai soli casi considerati espressamente nelle fonti, ovvero, non si estendeva oltre l'ipotesi di originaria impossibilità della prestazione o l'ipotesi di condotta dolosa o colposa⁶.

Nel diritto comune, non sentendo il bisogno di una più esauriente protezione dei contraenti, essa non venne in alcun modo ampliata; secondo gli scrittori di questo periodo e del primo ottocento, fedeli a schemi giusnaturalistici, solamente la parte causante l'invalidità del contratto incorreva in responsabilità. Tale argomento, però, veniva da essi trattato in relazione a due soli casi, cioè, errore e dolo⁷.

L'intensificarsi successivo degli scambi e del commercio richiese una maggiore onestà e lealtà nei rapporti: ciò fece apparire ormai inadeguata la protezione, fino ad allora prevista, dei contraenti durante le trattative e la formazione del contratto⁸.

⁴ K. HELDRICH, op. loc. cit. (Heldrich, 1924)

⁵ F. BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, cit., p. 2, 3. (Benatti, "La responsabilità precontrattuale", 1963)

⁶ G. GROSSO, *Obbligazioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni alternative e generiche*, Torino, 1955, p. 64 ss. (Grosso, 1955)

⁷ R. J. POTHIER, *Traitè des obligations*, I, Paris, 1805, part. I, chap. I, sect. I, art.3, p. 17. (Pothier, 1805)

⁸ F. BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, cit., 3. (Benatti, "La responsabilità precontrattuale", 1963)

1.1. La teoria di Jhering.

Il primo scrittore che affrontò in profondità l'intera tematica della *culpa in contrahendo* e della conseguente responsabilità precontrattuale fu Rudolph von Jhering. Il suo celebre saggio del 1861 rappresentò il punto di emersione di tale argomento, segnato dalla sua "*juristische Entdeckung*" in merito, nonché postulato dell'attuale dottrina tedesca e, per certi versi, della stessa dottrina italiana⁹.

L'autore nelle prime pagine della sua opera illustra la genesi e i punti di partenza del suo lavoro sottolineando l'inadeguatezza del silenzio del diritto romano sulla questione e il suo contrasto con le esigenze pratiche della vita, che richiedono una maggiore equità, e con un "sano senso della giustizia". Il suo studio prende le mosse dall'analisi di un caso, quello dell'errore del messaggero: Tizio incarica un amico di recarsi a Brema e ordinare a suo nome ¼ di cassa di sigari al mercante; quest'ultimo, sbagliando, ne ordina 4 casse che vengono spedite a Tizio e che quest'ultimo respinge. Jhering si domanda, allora, se il mittente debba sostenere le spese di tutti e due i trasporti oppure se possa chiederne il rimborso indistintamente a Tizio o all'amico che ha effettuato l'ordine. Le fonti di diritto romano inducono ad asserire solamente che, in mancanza di accordo in merito alla quantità della merce, il contratto non si è perfezionato e quindi non vi è spazio per l'azione contrattuale; inoltre, mancano le condizioni di operatività dell'actio legis Aquiliae. Lo scrittore avverte qui la necessità di un'azione per il risarcimento dei danni: accanto al silenzio delle fonti romane qualche autore ha risposto al problema offrendo come soluzione l'esperibilità di un'actio doli fondata, però, non sul dolus bensì sulla *culpa* la quale nulla ha a che vedere con tale azione se non il nome. Di conseguenza, l'unica soluzione, che risulta possibile a Jhering, è ammettere un'azione fondata su un danno causato da una culpa extra-contrattuale ovvero l'actio legis Aquiliae, consapevole dei rischi di una tale espansione di questa azione.

Se in un primo momento l'autore opta per l'esercizio dell'azione aquiliana, successivamente ritiene di doverla accantonare e ricercare un altro tipo di *actio* che sia ammissibile sul piano teorico e, soprattutto, che possa costituire fondamento

⁹ C. Turco, *Interesse negativo e responsabilità precontrattuale*, Milano, 1990, pp. 39 e 40. (Turco, 1990)

dell'azione risarcitoria, ritenuta ormai irrinunciabile, in casi come quello precedentemente analizzato.

Il primo punto fermo raggiunto dal giurista tedesco fu delimitare il campo di azione della *culpa* presa in esame, vale a dire la colpa nella conclusione dei contratti, definita *culpa in contrahendo*. In secondo luogo, la scoperta secondo cui lo stesso diritto romano aveva già riconosciuto l'obbligo di risarcimento del danno, in occasione della vendita di una *res extra commercium* oppure di un'eredità inesistente, rappresentò per Jhering la via attraverso cui gettare le fondamenta della sua teoria sul solido terreno delle fonti di diritto romano¹⁰.

L'autore constata che la situazione giuridica delle parti in trattativa e il reciproco contegno cui esse sono tenute ad uniformarsi sono rispettivamente orientati alla pretesa e all'osservanza della medesima diligenza la quale precede l'esecuzione del contratto; egli però sottolinea la diversa direzione cui tale diligenza tende nelle due ipotesi ed è proprio nella violazione della medesima in contrahendo che Jhering ravvisa, in via di principio, la "culpa" del soggetto responsabile. Sulla base di ciò, all'interno del saggio jheringhiano, "la formula "negatives Vertragsinteresse" sembra diretta allo scopo di contrapporre direzionalmente la situazione giuridica creditoria, che si accompagna alla conclusione di un valido contratto ("positives Vertragsinteresse") e si concreta nella pretesa all'altrui diligente esecuzione della relativa prestazione, alla situazione creditoria collegata alla stipula di un contratto invalido per colpa della controparte ("negatives Vertragsinteresse") ed avente pertanto ad oggetto l'altrui contegno diligente atto ad evitare tale invalidità: onde dedurne una logica diversità di trattamento sul piano della tutela risarcitoria ove quella situazione venga violata¹¹. Lo scrittore assume i concetti di interesse positivo e interesse negativo come formule riassuntive della quantificazione del danno conseguentemente alla diversa e pregiudiziale configurazione che conferisce all'interesse: quello positivo come sinonimo di situazione giuridica connessa al presupposto della validità del contratto, mentre, connesso alla presupposta invalidità del contratto, l'interesse negativo¹².

¹⁰ R. JHERING, *Della "culpa in contrahendo" ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione*, Napoli, 2005, p. 9 ss. (Jhering, "Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, 2005)

¹¹ C. Turco, *Interesse negativo e responsabilità precontrattuale*, cit., p. 47. (Turco, 1990)

¹² C. TURCO, *Interesse negativo e responsabilità precontrattuale*, cit. p. 48. (Turco, 1990)

In merito alla concreta quantificazione del danno nel caso in cui il contratto venga meno poiché invalido, lo studioso stabilisce che il creditore non potrà far valere, in via risarcitoria, l'interesse all'esecuzione del contratto laddove egli potrebbe ottenere solamente il risarcimento del pregiudizio arrecatogli dalla, apparentemente valida, conclusione del contratto, cioè, ottenere una somma di denaro collegata al suo interesse a non concludere il contratto. Jhering precisa, però, come il danno risarcibile sia composto tanto da danno emergente quanto da lucro cessante e, sotto quest'ultimo aspetto, come l'interesse negativo possa equiparare quantitativamente quello positivo, tenendo conto delle circostanze concrete¹³.

Il *quantum* del risarcimento dovuto viene affrontato dall'autore anche in seno al caso di rottura della trattativa ma in modo più superficiale: egli, infatti, si limita a rinviare a quanto già esposto in tema di invalidità del contratto per determinare componenti ed entità del danno risarcibile. Peraltro, sottolinea che il pregiudizio subito dalla controparte non recedente può identificarsi anche nel fatto che essa abbia rifiutato vantaggiose occasioni alternative di stipulazione dello stesso contratto e, nel mentre, quell'opportunità sia ormai sfumata riaffermando la risarcibilità di danni classificabili come lucro cessante¹⁴. Anche in questo caso, la ratio della responsabilità deve essere individuata nella colpa di una parte che, dopo aver contribuito a creare una apparentemente valida stipula, interrompe la trattativa; Jhering, dunque, non approfondisce neanche questo aspetto del problema ma si limita a rilevare che tale fattispecie è pressappoco identica a quella dell'invalidità del contratto¹⁵.

Alla stregua di questi studi, lo scrittore, ricorrendo ampiamente alle fonti romane, dimostrata l'inadeguatezza dal punto di vista risarcitorio dell'*actio legis Aquiliae*, nonché l'inapplicabilità dell'*actio doli* e facendo leva sul fatto che le stesse fonti richiamate accordano un'*actio empti* cioè un'*actio ex contractu*¹⁶, giunge a

1

¹³ R. JHERING, *Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, 1861, pp.21 e 22. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

¹⁴ R. JHERING, *op. cit.*, p. 74. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

¹⁵ R. JHERING, *op. cit.*, p.73. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

¹⁶ R. JHERING, *op. cit.*, pp.17, 19. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

constatare la natura contrattuale della responsabilità in contrahendo¹⁷: ricavandola, al pari della relativa azione risarcitoria, dallo stesso contratto invalido¹⁸. Successivamente egli classifica le ipotesi di *culpa in contrahendo* facendole rientrare rispettivamente in casi di inidoneità del soggetto e dell'oggetto¹⁹ e di vizi della volontà²⁰.

Jhering formula, essenzialmente, un principio generale secondo cui, se il dovere di risarcimento della parte colpevole si fonda su una *culpa* commessa prima della conclusione del contratto, ogni qual volta ricorra una *culpa in contrahendo*, sorgerà quel dovere di risarcimento²¹.

E' da ricordare, però, come lo stesso autore fosse pienamente consapevole dei limiti intrinsechi alla tesi della *c.i.c.*²² da lui elaborata, in quanto sfuggente ad un preciso inquadramento sistematico e dogmatico, e come ribadisse la necessità di una sua successiva e nuova formulazione in termini più oggettivi.

In conclusione, la teoria jheringhiana ebbe il merito di richiamare l'attenzione degli scrittori su una tematica fino ad allora sconosciuta, aprendo così un nuovo e florido capitolo d'indagine.

¹⁷ R. JHERING, *op. cit.*, p.23 ss. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

¹⁸ R. JHERING, *op. cit.*, p.27 ss. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

¹⁹ R. JHERING, *op. cit.*, p. 48 ss. e 53 ss. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

²⁰ R. JHERING, *op. cit.*, p.60 ss. (Jhering, "Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen", 1861)

²¹ F. BENATTI, *op. cit.*, p. 6. (Benatti, "La responsabilità precontrattuale", 1963)

²² C.I.C.: culpa in contrahendo

1.2. Le teorie successive

La concezione di Jhering non fu esente da critiche contenute, soprattutto, nella trattatistica tedesca e nelle opere scientifiche dedicate alla responsabilità precontrattuale; esse erano rivolte a trovare risposta all'interrogativo non risolto da cui lo stesso giurista tedesco aveva preso le mosse.

Tali obiezioni riguardavano, in primo luogo, l'impostazione medesima del tema: il fatto che la diligenza richiesta nella fase d'esecuzione contrattuale dovesse essere osservata anche nella fase delle trattative non comportava una necessaria limitazione della responsabilità ai soli casi di stipulazione di negozio invalido; pertanto, l'autore avrebbe dovuto sottolineare la scarsa importanza della conclusione o meno del contratto per lo sviluppo di questo tipo di responsabilità²³. Un'ulteriore importante critica era rivolta al fondamento dell'obbligo di risarcimento, ravvisato da Jhering, in una *culpa* durante le trattative: quest'ultima, però, si riduceva ad una semplice finzione nel momento in cui si constatava, talvolta, la possibile mancanza di una *culpa*²⁴.

Infine, l'accordare alla parte danneggiata un'*actio ex contractu*, ovvero un'azione fondata sul contratto, quand'anche esso fosse nullo risultò un assurdo logico per i successori dello scrittore²⁵.

Tutte le vivaci obiezioni rivolte alla teoria jheringhiana portarono la dottrina tedesca (e non solo) a delineare alternative più idonee volte a ricomprendere per intero la sempre più articolata tipologia della *culpa in contrahendo* e, principalmente, a giustificare la qualifica e la disciplina tendenzialmente contrattuali²⁶.

I successivi espedienti, cui fecero ricorso gli scrittori di fine ottocento, mostrarono fin dall'inizio la loro insostenibilità e la loro inadeguatezza al raggiungimento dello scopo fissato dalla dottrina: ricorrere all'*actio legis Aquiliae*, come da alcuni sostenuto, sarebbe stato limitato solo ad alcuni casi data la ristretta portata attribuita

²³ T. MOMMSEN, Erörterungen aus dem Obligationenrecht, II, Ueber die Haftung der Contrahenten bei der Abschliessung von Schuldverträgen, Braunschweig, 1879, pp. 16 e 17. (Mommsen, 1879)

²⁴ T. MOMMSEN, *op. cit.*, p. 12 ss. (Mommsen, 1879)

²⁵ T. MOMMSEN, *op. cit.*, p. 5 ss. (Mommsen, 1879)

²⁶ C. TURCO, op. cit., p. 66. (Turco, 1990)

a tale tipo di azione; l'*actio doli* puniva solo il dolo e non anche la colpa. Un ulteriore rimedio ipotizzato consisteva nella conclusione di un tacito contratto di garanzia, ma anch'esso finiva con il costituire una mera finzione; inoltre, il c.d. principio di occasionalità (*Veranlassungsprinzip*) e quello di *bona fides*, risultando troppo generici e vaghi, non servirono all'obbiettivo prefissosi dalla dottrina²⁷.

Alla fine di una lunga evoluzione si è così giunti all'affermarsi di una responsabilità per c.i.c., fondata su una peculiare e rafforzata relazione di "affidamento suscitato e concesso"²⁸, instaurata con le trattative e fonte di una serie di specifici obblighi comportamentali; la loro concreta rilevanza giuridica si attualizzerebbe sottoforma di responsabilità e collegato obbligo risarcitorio solo nell'istante della loro violazione²⁹.

Anche questa teoria non fu, però, esente da critiche, con particolare riguardo alla nozione di affidamento; giurisprudenza e larga parte della dottrina tendono, attualmente, ad agganciare tale concetto di affidamento al principio del "*Treu und Glauben*" (principio di buona fede oggettiva) ex $\int 242$ BGB in modo da intenderlo, in concreto, come situazione giuridica contraddistinta dall'aspettativa, secondo buona fede, dell'altrui comportamento ugualmente conforme a correttezza³⁰. E' proprio la dottrina più autorevole insieme alla giurisprudenza del BGH che fa riferimento a questa nozione di affidamento (*Vertrauenshaftung*) al fine di ravvisarvi la ratio, della *culpa in contrahendo*, nella fase precontrattuale in senso stretto caratterizzata dall'intento negoziale specifico dei soggetti in contatto³¹.

⁻

²⁷ F. BENATTI, *op. cit.*, p. 7 e 8. (Benatti, "La responsabilità precontrattuale", 1963)

²⁸ E. SCHMITZ, *Dritthaftung aus culpa in contrahendo*, Berlin, 1980, pp. 29-31 e 36. (Schmitz, 1980)

²⁹ K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, 11^a ediz., p. 94 ss. (Larenz)

³⁰ SCHMITZ, *op. cit.*, p.37. (Schmitz, 1980)

³¹ C. TURCO, op. cit., p. 69. (Turco, 1990)

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il dibattito sulla *culpa in contrahendo* si spostò anche in Italia ove iniziò a percepirsi fortemente il problema circa la mancanza di rimedi giuridici, nell'ipotesi di ingiustificato recesso dalle trattative, per la parte che avesse subito tale recesso ingiustificato senza poter ottenere la conclusione del contratto su cui aveva riposto un ragionevole affidamento. La dottrina maggioritaria dell'epoca si mostrò restia ad ammettere la configurabilità di una siffatta responsabilità nel caso di recesso dalle trattative.

All'interno del codice civile del 1865, di poco successivo all'opera jheringhiana (1861), non era presente alcun riferimento al concetto generale di *culpa in contrahendo* e anzi la stessa veniva ricondotta alla responsabilità aquiliana-extracontrattuale e al generale dovere del *neminem laedere*: principio, quest'ultimo, rientrante nell'art.1151 dell'allora codice civile e comprendente fattispecie come la rottura ingiustificata dalle trattative, l'omessa comunicazione di una causa di invalidità del contratto, l'aver dato con colpa informazioni inesatte³². Va sottolineato che il codice civile abrogato risultava maggiormente influenzato dal *Code Napoleon* del 1804 cui si erano ispirati i Legislatori italiani e al cui interno non compariva riferimento alcuno alla responsabilità precontrattuale; di conseguenza tale figura di responsabilità era assimilabile ad una tipologia di illecito extracontrattuale da tutelare tramite la responsabilità aquiliana.

La dottrina italiana prevalente non ammetteva la figura della responsabilità per recesso dalle trattative, riconoscendo ampliamente il principio della non vincolatività delle trattative medesime, stante il fatto che il recesso rimaneva comunque un diritto insindacabile in quanto manifestazione di volontà contraria al progetto contrattuale ed il contraente, parte della trattativa, era tenuto ad essere consapevole del "rischio" della mancata conclusione del contratto³³.

³² V. CUFFARO, *La responsabilità precontrattuale*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1265. (Cuffaro, 1988)

³³ Sul punto, P. GALLO, *La responsabilità precontrattuale: la fattispecie*, in *Riv. dir. civ.* 2004, I, pp. 129-130. (Gallo, 2004)

In seguito, un'autorevole voce in dottrina³⁴, ha iniziato a ricondurre alla responsabilità precontrattuale l'ingiustificato recesso dalla fase delle trattative e i comportamenti scorretti tenuti durante la stessa, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

Più precisamente, si riteneva che le trattative dovessero essere suddivise in tre fasi: la prima rappresentata dalla volontà delle parti a concludere il contratto, anche senza averne stabilito il contenuto; nella seconda fase i termini del contratto vengono determinati e precisati, però le parti non avevano ancora assunto il vincolo contrattuale attraverso lo scambio di proposta e accettazione; la terza ed ultima fase era caratterizzata dalla formulazione della vera e propria proposta³⁵.

Queste fasi erano collegate tra loro dall'autonomia della volontà, in base alla quale i contraenti rimanevano liberi di poter recedere dalle trattative fino all'assunzione del vincolo contrattuale³⁶, con il necessario rispetto della regola di buona fede durante la fase antecedente la conclusione del contratto³⁷.

La facoltà di recesso era da considerarsi "compressa" solo quando lo svolgimento delle trattative assumeva valore rilevante ovvero quando si manifestava un'autorizzazione anche tacita a contrarre, dalla quale derivava un reciproco affidamento sulla futura conclusione del contratto, per cui il recesso ingiustificato dalle trattative risultava idoneo a prospettare la responsabilità precontrattuale per lesione dell'accordo tacito prenegoziale avvenuto tra le parti.

Con l'introduzione nel codice civile del 1942 degli articoli 1337 e 1338 c.c. si diede fine al lungo dibattito sull'ammissibilità della responsabilità per *culpa in contrahendo* e alla contrarietà verso un'apertura in tal senso.

³⁶C. M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, II ed., Milano, 2000, p. 171, nota 30: "L'inizio di una trattativa non autorizza nessuno a fare assegnamento sul suo esito positivo." (Bianca, 2000) ³⁷ G. – PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, Milano, 1993, p. 60: "La regola di buona fede precontrattuale non determina l'obbligo di concludere il contratto oggetto delle trattative. Le parti possono sempre interrompere le trattative: tuttavia, qualora dalle trattative sia sorto l'affidamento di una parte nella conclusione del contratto ed il recesso non sia giustificato, il recedente deve risarcire il danno subito dalla controparte". (Patti, 1993)

³⁴ Sul punto, G. FAGGELLA, *I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale*, IN G. MERUZZI, *La responsabilità per rottura di trattative*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. VISINTINI, vol. I, Padova, 2009, P. 775 e ss.; (Faggella, 2009) Cfr. anche P. GALLO, *op. cit.*, p. 130. (Gallo, 2004)

³⁵ G. FAGGELLA, op. cit., in G. MERUZZI, op. cit., p. 775 e ss. (Faggella, 2009)

La codificazione della figura della *culpa in contrahendo* in due differenti disposizioni ha fissato così la tassatività delle ipotesi di responsabilità precontrattuale, rispettivamente nelle figure del recesso ingiustificato dalle trattative e nella stipulazione del contratto invalido.

In conclusione si può affermare che la *ratio* sottostante all'inclusione di tali due articoli è da individuarsi nel bilanciamento tra la necessità di solidarietà e l'esigenza di limitare l'autonomia contrattuale al fine di tutelare il legittimo affidamento nella conclusione del contratto³⁸.

³⁸ V. Cuffaro, *op. cit.*, p. 1265; (Cuffaro, 1988) cfr. anche G. D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in AA. VV., *Trattato di diritto del contratto*, diretto da V. ROPPO, V. RIMEDI, ed. 2006, p. 1110. (D'Amico, 2006)